

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI PIETRO ZANGHERI

Art. 1 - Finalità

La Provincia di Forlì-Cesena (proprietaria) e il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (affidatario a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 658 del 23 dicembre 2008, prot. n. 111469/2008 con la quale fu accettata la donazione dell'Archivio) regolamentano la gestione e la valorizzazione dell'Archivio Fotografico di Pietro Zangheri al fine della sua conservazione e valorizzazione, nel rispetto degli impegni assunti e descritti nella «*Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per la conservazione e valorizzazione dell'Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri*», approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 120 del 14 luglio 2011 prot. n.64199/2011).

Art. 2 - Consultazione

L'Archivio Fotografico di Pietro Zangheri è consultabile, per le parti digitalizzate, on line, utilizzando gli strumenti forniti dal Parco Nazionale e dalla Provincia di Forlì-Cesena, o direttamente presso gli uffici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi a Santa Sofia, in cui l'Archivio è custodito e conservato.

Art. 3 - Richieste e riproduzioni

Le richieste di copie e riproduzioni devono essere avanzate al Parco Nazionale in forma scritta e motivata, precisando le finalità dell'istanza.

Il Parco Nazionale, valutata la domanda e la corrispondenza fra i motivi della richiesta e le prescrizioni del regolamento, rilascia apposita autorizzazione a fronte del pagamento di un contributo e dell'obbligo di citazione della fonte.

L'Ente Parco potrà affidare l'eventuale fotoriproduzione dei materiali d'archivio ad una ditta esterna che offra le necessarie garanzie qualitative nel campo della stampa fotografica e della cura dei materiali da riprodurre.

Art. 4 - Tipologie di richieste, costi ed esoneri

In base all'utilizzo delle copie e delle riproduzioni richieste, secondo le casistiche sotto riportate, il richiedente dovrà versare un contributo che sarà finalizzato alla gestione, tutela, valorizzazione e promozione dell'Archivio. Eventuali ulteriori esigenze d'uso, qui non previste, saranno valutate caso per caso.

- ◆ **Richieste di file di immagine per uso privato a bassa definizione:** gli utenti che chiedono copie di immagini in formato digitale a bassa definizione (non superiore ai 150 dpi), dichiarandone l'uso privato o finalità inequivocabilmente culturali, corrisponderanno **Euro 5,00** per ogni copia di immagini dell'Archivio Fotografico Pietro Zangheri fornita su supporto digitale;
- ◆ **Richieste di file di immagine per uso privato ad alta definizione:** gli utenti che chiedono copie di immagini in formato digitale ad alta definizione (300 dpi ed oltre), dichiarandone l'uso privato o finalità inequivocabilmente culturali, corrisponderanno **Euro 25,00** per ogni copia di immagini dell'Archivio Fotografico Pietro Zangheri fornita su supporto digitale;



TGF

- ◆ **Richieste di immagine per iniziative con finalità commerciali:** gli utenti che chiedono copie di immagini per iniziative con finalità commerciali, ad esempio la realizzazione di pubblicazioni in vendita e simili, corrisponderanno **Euro 50,00** per il diritto di riproduzione per ogni immagine in formato digitale ad alta definizione (300 dpi ed oltre);
- ◆ **Richieste di fotocopie in stampe ad alta qualità:** agli utenti che richiedono una stampa su carta o pellicola fotografica di immagini ad alta qualità verrà consegnata direttamente la fotocopie applicando una tariffa correlata alle specifiche richieste, assegnando l'incarico ad una ditta esterna che offra le necessarie garanzie qualitative nel campo della stampa fotografica.
- ◆ **Richieste di file di immagine per motivi di studio, ricerca e/o tesi di laurea:** gli utenti che richiedono copie di immagini in formato digitale per motivi di studio, di ricerca e/o per la realizzazione di tesine o tesi di laurea, sono esonerati dal pagamento dei diritti di riproduzione alle seguenti condizioni:
 - che la ricerca non presenti finalità commerciali; che sia direttamente o indirettamente incentrata sul territorio romagnolo;
 - che le immagini siano rigorosamente pertinenti al tema richiesto e numericamente limitate a quelle strettamente necessarie alla realizzazione dello studio;
 - che venga presentata documentazione che accerti la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione scritta da parte del docente relatore o altra documentazione analoga).A fronte della concessione di riproduzione di immagini gratuita va comunque riportata sui materiali prodotti la citazione della fonte, nella formula di cui all'art. 5 del presente Regolamento: "*Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*". In ogni caso andrà garantita l'apposizione del logo di entrambi i soggetti istituzionali menzionati, con pari evidenza, nel materiale prodotto (volume a stampa, locandine, ecc.), che andrà consegnato in triplice copia ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
- ◆ **Eventuale esonero dal pagamento del contributo:** l'esonero dal pagamento del contributo per le spese di gestione dell'Archivio è previsto per le richieste provenienti da un ente pubblico (comune, biblioteca, istituto scolastico, comunità montana, consorzio, provincia, regione, ecc.) o privato (associazione 'no profit', fondazione ecc.), che presentino un progetto con evidenti finalità culturali e di promozione, diretta o indiretta, del territorio romagnolo. L'esonero, concesso a discrezione dell'Ente Parco che valuterà le richieste secondo i criteri già specificati, sarà concesso per un numero limitato di immagini, che siano strettamente necessarie alla realizzazione del progetto.
A fronte della liberatoria d'uso gratuito di immagini va sempre riportata sui materiali prodotti la citazione della fonte nella formula di cui all'art. 5 del presente Regolamento: "*Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*". In ogni caso andrà garantita l'apposizione del logo di entrambi i soggetti istituzionali, con pari evidenza, nel materiale prodotto (volume a stampa, locandine, ecc.), che andrà consegnato in triplice copia ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
- ◆ **Esenzioni per mass-media:** per quanto riguarda la stampa locale in genere e le televisioni locali (entrambe con riferimento ad un ambito geografico romagnolo), considerata l'importanza che rivestono questi mezzi di comunicazione per diffondere ed incentivare l'interesse per le attività culturali della Regione, le immagini sono concesse purché venga riportata la formula di cui all'art. 5 del presente Regolamento: "*Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*".



Il contributo per la gestione dell'Archivio dovrà essere versato sul conto corrente postale intestato al Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La ricevuta sarà esibita al personale del Parco al momento del ritiro dei materiali.

Nel caso di richieste attinenti lo studio e la ricerca, alla domanda di consultazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante le finalità dell'utilizzo. Il riconoscimento delle finalità di studio e di ricerca è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Ente Parco e comporta l'esenzione dal pagamento dei diritti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I fondi così raccolti verranno reinvestiti nella gestione dell'Archivio e nella valorizzazione della figura di Pietro Zangheri.

Art. 5 - Didascalie

Per ogni foto riprodotta i richiedenti avranno cura di osservare le disposizioni impartite dall'Ente Parco in merito alla corretta apposizione della didascalia alle foto.

Per l'Archivio Fotografico di Pietro Zangheri dovrà essere sempre evidenziata la fonte citando: *"Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi"*.

Art. 6 - Obblighi dei richiedenti

L'uso delle immagini è consentito per una sola volta ed esclusivamente per lo scopo indicato e concordato in fase di richiesta.

La mancata osservanza di quanto indicato al precedente art. 5 comporta il diniego di ulteriori utilizzazioni dei materiali dell'Archivio medesimo.

Ogni utilizzo successivo dovrà essere concordato con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il richiedente si impegna a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il materiale oggetto del presente regolamento.

Il richiedente si obbliga a non porre in essere alcun atto o comportamento in violazione delle limitazioni indicate nel presente regolamento e dalla normativa esistente, sollevando il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e la Provincia di Forlì-Cesena da qualsiasi pregiudizio derivante da pretese o contestazione di terzi.

La consegna dei materiali sarà effettuata a seguito dell'accettazione da parte del richiedente delle disposizioni espresse nel presente regolamento e della corresponsione delle spese previste.

Il richiedente si impegna a fornire tre copie di tutto il materiale stampato o prodotto all'Ente Parco, delle quali due copie verranno custodite nel Centro di Documentazione del Parco Nazionale ed una verrà inviata alla Provincia di Forlì-Cesena.

